

Compensi accessori, al via i pagamenti

DI MARIO D'ADAMO

Via libera alla liquidazione dei compensi accessori. Le scuole possono assumere impegni di spesa e liquidarli per intero e retribuire il personale per le attività fin qui svolte, attribuendo i compensi previsti dal contratto d'istituto, stipulato tra dirigente e Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) per la ripartizione del fondo d'istituto. Le risorse del programma sono vincolate e non c'è pericolo siano distolte per pagare Tarsu, telegrammi o spese per le pulizie. Con l'approvazione del programma annuale 2007 è finalmente completata, sia pure con grave ritardo, la struttura organizzativa del Piano dell'offerta formativa (Pof) di ciascuna istituzione scolastica. Essa era operativa e funzionante anche prima dell'approvazione del programma, ma in regime di esercizio provvisorio. Gli impegni di spesa, infatti, si son potuti prendere, per ciascun mese di quest'anno, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti definitivi dell'anno precedente (art. 8 del vigente regolamento di contabilità, approvato con dm 1° febbraio 2001, n. 44).

Il contratto d'istituto è la fonte per individuare i compensi accessori. Poiché tra programma annuale e contratto d'istituto non esiste una vera e propria connessione temporale, alla data odierna un contratto d'istituto è già vigente in ciascuna Istituzione scolastica: lo si doveva stipulare all'inizio dell'anno scolastico. Esso potrebbe solo essere sottoposto a verifica per accertarne la compatibilità con il programma appena approvato, il quale, tuttavia, nel formulare i costi economici di ciascun progetto e di ciascuna attività, deve avere tenuto nel dovuto conto i compensi orari o forfettari decisi in sede di contrattazione né può avere aumentato o diminuito la consistenza del fondo, ancorato a precisi parametri stabiliti dal Ccnl o da altre fonti normative.

Trascorsi ormai otto dei dieci mesi di lezione del corrente anno scolastico e concluso l'esercizio provvisorio, al personale è possibile liquidare i compensi accessori per quelle attività e funzioni già concluse, per svolgere le quali sia stato previsto uno specifico finanziamento nel programma annuale e conferito specifico incarico.

Entro il termine dell'anno scolastico, in ogni caso, tutte le attività e tutte le funzioni devono essere portate a compimento, eccettuate ovviamente quelle pluriennali, e devono essere erogati i compensi.

Il contratto d'istituto può avere anche previsto un termine per il pagamento dei compensi. Se non lo ha fatto, vale il termine generale di 30 giorni (art. 2, terzo comma, legge 241/1990) dalla conclusione dell'attività o della funzione.

Il contratto d'istituto, tuttavia, non può regolare anche le conseguenze negative del ritardato pagamento, essendo vincolato dal contratto nazionale a dettare in positivo criteri generali. Non può stabilire sanzioni nemmeno pecuniarie.

In caso di ritardato pagamento dei compensi, il personale può lo stesso rivendicare il diritto al pagamento degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ma in tal caso deve mettere in mora l'amministrazione scolastica presso il giudice del lavoro, previo tentativo di conciliazione.

Se non si tratta di ritardi rilevanti, è più conveniente che questo genere di controversie sia prevenuto, inserendo nel contratto d'istituto clausole specifiche o impegni formali. (riproduzione riservata)

